PROROGA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEI SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA COMUNQUE DENOMINATI

Art. 3

Per le disdette, alle quali si applichi la proroga di cui al precedente art. 1, valgono le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 9 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

Versione in vigore dal 13 dicembre 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati
Estremi	Legge 28 novembre 1950, n. 963
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-contratti-individuali-di-lavoro-dei-salariati-fissi-dell/art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it